

STATUTI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

Edite per disposizione del Reverendissimo

P. Carlos A. TROVARELLI

120° Ministro generale

dopo il Serafico Padre S. Francesco

ROMA
Convento Ss. XII Apostoli
2019

PROMULGAZIONE

Prot. N. 588/19

Carissimi Fratelli nel Signore!

“Questo lavoro è faticoso, ma è fatica ben spesa!” – sono le parole con le quali Papa Francesco ha commentato l’impegno che tutto l’Ordine ha messo nel rinnovo delle Costituzioni e nella preparazione dei nuovi Statuti generali, “che toccano elementi essenziali della vostra vita fraterna e missionaria”. Sono le parole che abbiamo sentito il 17 giugno, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, durante l’udienza concessa alla fine del 202° Capitolo generale.

Papa Francesco ha indicato anche il perché dell’importanza di tutto questo lavoro: “le Costituzioni sono lo strumento necessario per custodire il patrimonio carismatico di un Istituto e assicurarne la trasmissione futura. Esse, di fatto, esprimono la modalità concreta della sequela di Cristo proposta dal Vangelo, regola assoluta di vita per tutti i consacrati e particolarmente per i seguaci di San Francesco d’Assisi, i quali, nella professione, si impegnano a «vivere secondo la forma del santo Vangelo» (cfr. S. Francesco, *Testamento*, 14)”.

È compito di tutte le famiglie religiose interpretare costantemente il proprio patrimonio carismatico, regolandone la prassi con strumenti legislativi (cfr. CIC, can. 576). Ci ricorda però, il Santo Padre, che le Costituzioni e gli Statuti generali non solo “regolano” ma “custodiscono il patrimonio carismatico” ... assicurandone “la trasmissione futura”. Per noi, francescani, il carisma altro non è che vivere il Vangelo e – quindi – essendo state già approvate le nuove Costituzioni (2018), ci siamo dati i nuovi Statuti generali per indicarci vie ancora più concrete per vivere il Vangelo nell’odierna congiuntura storica.

E per questo, con la presente, in forza del mio ufficio, dispongo la pubblicazione e promulgo il testo rinnovato degli Statuti generali dell’Ordine, con effetto immediato a partire dalla data odierna, 14 agosto 2019, festa di San Massimiliano M. Kolbe e vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

L’edizione tipica degli Statuti, sulla quale dovranno basarsi le traduzioni nelle varie lingue, è quella italiana, a causa delle modificazioni che sono state approvate nell’ultimo Capitolo generale nella lingua italiana.

Promulgando oggi questa edizione degli Statuti generali, nel giorno in cui ricordiamo S. Massimiliano M. Kolbe, faccio ad ognuno il mio miglior augurio, e cioè: che possiamo di nuovo innamorarci del Vangelo e viverlo, con aiuto delle Costituzioni e degli Statuti generali,

in maniera concreta e creativa, come ha fatto lui. Ci vuole tanta passione e tanto amore, infatti, secondo le parole attribuite al nostro santo confratello Martire, “solo amore è creativo!”.

“Il Vangelo dev’essere il nostro *vademecum*” – ci ha detto Papa Francesco. E poi ha aggiunto: “Ascoltatelo sempre con attenzione; pregate con esso, e sull’esempio di Maria, “Vergine fatta Chiesa” (cfr. S. Francesco, *Saluto alla B.V. Maria*, 1), meditatelo assiduamente, così che, assimilandolo, conformiate la vostra vita alla vita di Cristo”.

Il Signore Dio ci conceda di camminare sulle strade del Vangelo modellandoci a Cristo in maniera gioiosa e concreta, come ha vissuto il serafico padre San Francesco! E preghiamo la Vergine Maria, Assunta, che – avendo percorso per prima come discepola il cammino del suo proprio Figlio – interceda adesso per noi e per tutto l’Ordine.

Roma, Convento dei Santi Apostoli, 14 agosto 2019,
festa di san Massimiliano M. Kolbe,
vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Fra Carlos A. TROVARELLI, *Ministro generale*
Fra Tomasz SZYMCZAK, *Segretario generale*

STATUTI GENERALI

Ordine dei Frati Minori Conventuali

Capitolo I: Denominazione e struttura dell'Ordine

1.

Il nostro Ordine negli atti pubblici e ufficiali usi sempre la denominazione *Ordine dei Frati Minori Conventuali (OFMConv.)* e i suoi membri siano chiamati *Frati Minori Conventuali*. In altre circostanze nulla vieta di usare denominazioni locali, come «*Minoriten*», «*Minoriti*», «*Franciszkanie*», «*Greyfriars*», «*Cordeliers*», ecc. (Costituzioni, art. 1, § 1).

2.

§ 1. Per erigere una Provincia sono necessari almeno cinque Conventi e quaranta frati professi solenni, in modo che si possa non solo provvedere al governo e alle opere di apostolato, ma anche garantire la qualità della vita evangelica e fraterna e assicurare la formazione iniziale e permanente e l'assistenza ai frati anziani o infermi (Costituzioni, art. 33, §§ 1-2).

§ 2. Per erigere una Provincia si deve assicurare che ci siano: la presenza di almeno tre frati per Convento; le condizioni per una vita di fraternità e di preghiera; la capacità di darsi un governo autonomo, di animare i frati e di coordinare le varie attività; una pluralità di attività missionarie; un numero sufficiente di frati in formazione; e che abbia dimostrato un'iniziale capacità di autonomia economica. Queste condizioni vengano valutate e precisate nei documenti da presentare al governo dell'Ordine (Costituzioni, art. 33, § 2).

3.

§ 1. Una Provincia che per tre quadrienni consecutivi scende sotto il numero di quaranta frati professi solenni o di cinque Conventi, ordinariamente cessa di avere i requisiti per essere Provincia ed entra in una fase di transizione. Il Ministro generale con il suo Definitorio, sentite tutte le parti interessate (Costituzioni, art. 33, §§ 1 e 3), quanto prima proceda o alla rivitalizzazione della Provincia, o alla sua ridefinizione giuridica, tenendo conto dei criteri esposti negli Statuti generali, n. 2, §§ 1-2.

§ 2. Il Ministro generale con il suo Definitorio, sentite le Province e Custodie interessate, stabilisce di volta in volta le norme transitorie per la celebrazione del primo Capitolo

provinciale o custodiale ordinario nel caso di Province o Custodie che si uniscono dando luogo alla nascita di una nuova Provincia o Custodia. Le norme riguardano:

- a. la nomina della Commissione pre-capitolare;
- b. il numero dei delegati o la partecipazione di tutti i frati al Capitolo provinciale o custodiale;
- c. il metodo dell'elezione del Ministro o Custode secondo le possibilità previste dal diritto proprio dell'Ordine;
- d. il numero dei Definitori;
- e. eventuali adattamenti funzionali alla convocazione del primo Capitolo provinciale o custodiale.

4.

§ 1. Dal momento in cui una Custodia viene eretta in Provincia decorre il tempo capitolare; entro il termine utile di un semestre deve essere convocato e celebrato il primo Capitolo provinciale. Nel frattempo governino quelli che sono in carica.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello in cui l'erezione in Provincia è sancita con voto del Capitolo generale.

5.

§ 1. Una Custodia provinciale abbia finalità chiaramente articolate per la sua vita e la sua missione; esse vengano approvate dal Capitolo provinciale. Sia il Ministro provinciale che il Custode provinciale presentino la propria relazione al Capitolo provinciale con la valutazione della vita e della missione della Custodia, alla luce delle finalità precedentemente approvate dal Capitolo provinciale. In modo analogo si agisca per una Custodia generale.

§ 2. La Custodia provinciale è per sua natura una fase di passaggio verso l'erezione a Provincia; pertanto si dia un progetto che le permetta di raggiungere tale obiettivo.

§ 3. In casi eccezionali, per il bene della Chiesa particolare e dell'Ordine, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio può permettere l'esistenza di una Custodia che, per condizioni ecclesiali, sociopolitiche e culturali specifiche, non è in grado di diventare Provincia.

6.

§ 1. Per erigere una Custodia provinciale, oltre al benessere del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, sono necessari almeno quattro Conventi canonicamente eretti e almeno quindici frati professi solenni; questo affinché la Custodia, secondo una prudente valutazione del Capitolo provinciale, sia in grado di condurre una vita di fraternità e reggersi in modo autonomo. Il decreto di erezione venga promulgato dal Ministro provinciale (Costituzioni, art. 33, § 4).

§ 2. Per erigere una Custodia si deve inoltre assicurare: la presenza di almeno tre frati per Convento e le condizioni per una vita di fraternità e di preghiera, per una certa autonomia di governo e per una pluralità di attività missionarie. Vi siano inoltre: una sufficiente capacità di animazione dei frati e di coordinamento delle varie attività, un numero sufficiente di frati in formazione, un programma per la formazione permanente, l'assistenza ai frati anziani, malati o infermi e l'avvio di un progetto per una sufficiente autonomia economica. Queste condizioni vengano valutate e precisate nei documenti da presentare al governo dell'Ordine (Costituzioni, art. 33, § 2).

7.

§ 1. A suo tempo venga fatta dalla competente autorità una verifica sulla vita e sull'entità numerica della Custodia provinciale. Qualora, trascorsi trent'anni dall'erezione, a giudizio delle rispettive autorità generali o provinciali fosse manifesta l'incapacità della stessa di raggiungere la meta prefissa, si proceda ad una sua ridefinizione giuridica (Costituzioni, art. 33, §§ 1 e 3).

§ 2. Inoltre, se la Custodia provinciale scende sotto i quattro Conventi canonicamente eretti e sotto i quindici frati professi solenni si proceda ad una sua ridefinizione giuridica.

8.

La Custodia provinciale, eretta a norma delle Costituzioni, è persona giuridica ed è governata con autorità vicaria dal Custode provinciale, secondo quanto prescrivono le Costituzioni e gli Statuti provinciali (Costituzioni, art. 33, § 4).

9.

§ 1. La Delegazione provinciale è una struttura della Provincia di carattere transitorio, costituita da almeno due Conventi distanti dalla propria Provincia, situati in una medesima zona geografica, i quali abbiano di fatto almeno tre frati professi solenni ciascuno (Costituzioni, art. 30, § 2).

§ 2. a) Spetta al Ministro provinciale col suo Definitorio, avuto il consenso del Ministro generale, erigere la Delegazione provinciale.

b) Alla Delegazione provinciale è preposto un frate responsabile Delegato del Ministro provinciale, assistito da almeno due consiglieri.

c) Il Delegato è nominato per il quadriennio dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, dopo aver sentito i frati della Delegazione.

d) I consiglieri svolgono l'incarico per il quadriennio e sono scelti dai frati residenti nella Delegazione riuniti in assemblea.

e) Le facoltà conferite al Delegato, che non è superiore maggiore, vengono specificate nel decreto di nomina.

§ 3. Il Delegato partecipa come uditore al Capitolo generale, a condizione che la Delegazione provinciale abbia almeno dieci anni di istituzione canonica e vi risiedano almeno dieci frati.

§ 4. Il Delegato, se non è vocale al Capitolo provinciale, vi partecipa come uditore.

10.

Ciascuna Provincia e Custodia, secondo le proprie possibilità, abbia almeno un suo frate nella Custodia generale del Sacro Convento di Assisi, in base alle necessità della medesima Custodia (Costituzioni, art. 32).

11.

§ 1. Per l'erezione di un Convento si devono mandare al Ministro generale questi documenti e informazioni:

- a) il permesso scritto del Vescovo diocesano (CIC, can. 609, § 1);
- b) il voto del Capitolo provinciale o, secondo i casi, il benestare del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio;
- c) le ragioni dell'erezione del Convento, con una breve descrizione del luogo, nonché dell'attività che i frati vi dovranno svolgere (CIC, can. 610);
- d) il nome del Santo al quale sarà intitolata la nuova casa;
- e) l'indirizzo postale del nuovo Convento.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello che risulta dal decreto di erezione, promulgato dal Ministro provinciale.

12.

§ 1. In ogni Convento vengano collocati de familia almeno tre frati professi solenni, affinché si possa avere una sufficiente vita conventuale. Non si eriga un Convento se si prevede che probabilmente non vi potranno vivere e lavorare tre frati (Costituzioni, art. 226, § 2).

§ 2. La situazione di un Convento che venga a trovarsi con meno di tre frati sia valutata e risolta quanto prima dal Ministro o Custode.

13.

§ 1. Qualora il Capitolo provinciale o il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritenga opportuno, può essere aperta una casa filiale, che comunque non è una casa canonicamente eretta. Essa è una presenza temporanea, con almeno due frati professi solenni. Il suo responsabile è delegato del Guardiano del Convento e i suoi componenti fanno parte del Capitolo conventuale al quale, come tutti i frati, fanno riferimento e rendono conto.

§ 2. Il responsabile della casa filiale viene nominato dal Ministro provinciale sentito il Capitolo conventuale.

§ 3. Non deve essere aperta una casa filiale che non sia in prossimità geografica al Convento, e quindi non permetta una concreta partecipazione alla vita della fraternità.

§ 4. Se nella casa filiale non viene riscontrata la partecipazione alla vita della fraternità, il Ministro con il suo Definitorio proceda all'esame della situazione e la risolva prima della scadenza del proprio mandato.

§ 5. Se dopo dodici anni dall'apertura non viene eretta in Convento, la casa filiale sia soppressa dal rispettivo Ministro con il suo Definitorio. In casi eccezionali la casa filiale può rimanere tale oltre questi limiti, per decisione del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

14.

Compete al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio subordinare, senza sopprimere, un Convento canonicamente eretto a un altro a modo di casa filiale, sempre rispettando i criteri espressi al n. 13 degli Statuti generali.

15.

§ 1. La cessione di un Convento ad altra Provincia o Custodia viene fatta secondo le indicazioni delle Costituzioni, art. 29.

§ 2. La cessione di un Convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale ha luogo, dopo il consenso del Capitolo della Provincia concedente, con l'accettazione del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e sentito anche il Vescovo Diocesano quando si tratta di opere esterne (CIC, can. 612).

Capitolo II: La vita di unione con Dio

16.

§ 1. Nei Conventi in cui vi sono eremi o case di preghiera viva una fraternità che sia centro di animazione francescana, aperta anche ai laici, se le circostanze lo permettono, a giudizio del Ministro o Custode e del suo Definitorio.

§ 2. Nell'istituzione di tali case, si precisino le finalità, le motivazioni, la situazione economica e il progetto comunitario.

Capitolo III: La vita fraterna in comunione

Titolo I: Premessa

17.

Non si assumano impegni che impediscono ai frati di vivere la vita fraterna (Costituzioni, art. 118, § 1).

Titolo II: Il Capitolo conventuale

18.

§ 1. Il Guardiano prepari, prima del Capitolo, l'ordine del giorno e lo renda noto ai frati almeno due giorni prima della sua celebrazione (Costituzioni, artt. 227, § 1; 228, § 2).

§ 2. Anche i frati si sentano interessati a proporre, per scritto, altri argomenti da trattare, in modo che il Guardiano possa inserirli nell'ordine del giorno.

19.

§ 1. Il Capitolo conventuale venga celebrato secondo il *direttorio* proprio.

§ 2. Alla parte del Capitolo conventuale dedicata a promuovere la vita fraterna e spirituale, e che non richiede atti legali, possono partecipare, con il consenso dello stesso Capitolo, anche i professi temporanei (Costituzioni, art. 228, § 1).

20.

§ 1. Il Guardiano abbia cura di annunciare per tempo la data del Capitolo conventuale, in modo che possano parteciparvi tutti i frati.

§ 2. I frati non si sottraggano all'obbligo di partecipare al Capitolo conventuale se non per un giusto motivo, approvato dal Guardiano.

§ 3. Se il Guardiano, senza gravi motivi, ricusasse di celebrare il Capitolo conventuale, secondo quanto prescritto nelle Costituzioni, art. 228, § 2, il Ministro provinciale dovrà provvedere in modo conveniente.

21.

Sotto la guida del Guardiano, il Capitolo conventuale elabori un progetto e un programma annuale di vita fraterna che sia verificato alla fine dell'anno (Costituzioni, art. 58, § 3).

Titolo III: Gli obblighi della vita fraterna

22.

§ 1. L'ordine di precedenza, quando è richiesto, si osservi così:

- a) in tutto l'Ordine: il Ministro generale, il Vicario generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali;
- b) nella Provincia: il Ministro provinciale, il Vicario provinciale;
- c) nella Custodia: il Custode, il Vicario custodiale;
- d) nel Convento: il Guardiano, il Vicario, i frati professi solenni, i frati professi temporanei, i novizi.

§ 2. La precedenza tra i frati che hanno lo stesso ufficio è determinata dall'anzianità di professione solenne e poi dall'età (Costituzioni, art. 71).

23.

Il Guardiano, per giusta causa, può dare il permesso di assentarsi dal Convento entro i confini della propria Provincia, Custodia o nazione, ma per non più di trenta giorni continui. Oltre questi limiti è necessario il permesso del Ministro o Custode per i suoi frati, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non prevedano diversamente, e del Ministro generale per i frati che vivono nei Conventi posti sotto la sua diretta giurisdizione.

24.

§ 1. Per ogni frate defunto si celebri nel suo Convento una messa e l'ufficio dei defunti; ogni presbitero della Provincia o Custodia celebri una messa. Gli altri frati partecipino alla messa esequiale comune, oppure ad un'altra messa.

§ 2. Gli stessi suffragi che si fanno per i singoli frati della Provincia o Custodia, si facciano anche per il Sommo Pontefice defunto, per il Ministro generale e per l'ex-Ministro generale.

§ 3. I suffragi per i genitori o per i fratelli e sorelle dei nostri frati vengano stabiliti dagli Statuti provinciali o custodiali (Costituzioni, art. 72, § 6).

25.

Per un novizio defunto, oltre alla messa delle esequie, venga celebrata un'altra messa dai frati presbiteri che vivono nel Convento del noviziato.

26.

Affinché si conservi devota memoria dei frati defunti e perché i frati si ricordino del dovere di suffragarli, si stabilisce quanto segue:

- a) alla morte di un frate, se ne dia subito notizia al Ministro o Custode, ai genitori e ai parenti del defunto;
- b) il Ministro o Custode comunichi la notizia alla Curia generale e alla Provincia o Custodia, secondo i casi, con lettera circolare nella quale tracci un breve profilo biografico del defunto e ricordi i suffragi da fare a norma delle Costituzioni e degli Statuti;
- c) una concisa sintesi biografica del defunto sia inserita nel necrologio.

Titolo IV: L'amministrazione dei beni

27.

§ 1. L'attività economica del Capitolo provinciale o custodiale o del Ministro o Custode con il suo Definitorio deve attuarsi secondo le deliberazioni e i programmi precedentemente discussi e approvati insieme, e in conformità allo spirito francescano, ai consigli evangelici e alle direttive ecclesiali e civili (CIC, can. 635, §§ 1-2; CCEO, cann. 424-425).

§ 2. Lo stesso principio si applichi analogamente al Guardiano e al Capitolo conventuale.

28.

§ 1. L'amministrazione venga esaminata trimestralmente dal Ministro o Custode con il suo Definitorio. L'Economo provinciale o custodiale dia relazione di tutta l'amministrazione almeno ogni trimestre; una volta all'anno, a nome del Ministro o Custode e del suo Definitorio, faccia, a norma degli Statuti, a tutti i Conventi una relazione sullo stato economico della Provincia o Custodia; inoltre, ad ogni Capitolo ordinario provinciale o custodiale presenti il resoconto di tutta l'amministrazione, a partire dal Capitolo precedente (CIC, can. 636, § 2).

§ 2. Il Ministro generale con il suo Definitorio tratti di amministrazione una volta ogni trimestre e ne abbia il resoconto dall'Economo. In ogni Capitolo generale l'Economo dell'Ordine presenti un resoconto che comprenda tutta la sua amministrazione (Costituzioni, art. 90).

29.

§ 1. Gli ufficiali, sotto la vigilanza dei Ministri, Custodi e/o Guardiani, registrino esattamente e fedelmente tutti i redditi, le spese, tutti gli affari e i mutamenti economici nei registri di amministrazione, dai quali devono risultare chiaramente e distintamente lo stato e i resoconti di tutta l'amministrazione e delle singole sottoamministrazioni (CIC, can. 1284).

§ 2. Prima che i resoconti vengano resi pubblici, i registri di amministrazione siano firmati dal Ministro, Custode o Guardiano e dagli ufficiali, siano posti in visione ai frati nel tempo e nel modo più conveniente, e si sottopongano anche all'esame del visitatore.

30.

Poiché è la fraternità stessa ad essere responsabile di tutto, nel Capitolo conventuale si facciano i resoconti degli introiti e delle spese di qualsiasi amministrazione e si sottopongano al giudizio dei capitolari. Annualmente poi si mandi al Ministro o Custode la relazione amministrativa del Convento, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non stabiliscano diversamente (CIC, can. 1284, § 3).

31.

La designazione di un frate a rappresentante legale della Provincia, Custodia o di altro ente giuridico spetta al Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non dispongano diversamente, tenendo conto delle norme civili (Costituzioni, art. 83 e CIC, can. 118).

32.

§ 1. La responsabilità ultima per l'amministrazione dei beni risale al rispettivo Ministro o Custode con il suo Definitorio (CIC, can. 636, § 1).

§ 2. Le strategie (principi e limiti) degli investimenti vengono stabilite in Capitolo provinciale o custodiale salvaguardando quanto indicato nelle Costituzioni circa l'attenzione ai poveri (artt. 14, § 3; 17, § 1; 18, § 2 e 21) e riguardo l'economia solidale all'interno dell'Ordine (art. 20, §§ 1-2; cfr. CIC, can. 634).

§ 3. Spetta ai Ministri e Custodi con i rispettivi Definitori verificare l'operato dei responsabili riguardo agli investimenti a partire dai seguenti principi:

- a) gli investimenti sono permessi e gestiti solo a livello provinciale o generale e, con il permesso del Ministro con il rispettivo Definitorio, anche a livello Custodiale;
- b) gli investimenti siano secondo la dottrina sociale della Chiesa;
- c) negli investimenti e nei conti finanziari e bancari siano sempre apposte firme disgiunte di due frati;
- d) i titoli finanziari e le proprietà immobiliari siano intestati all'ente ecclesiastico-giuridico;
- e) nel caso in cui l'ente sia riconosciuto e l'intestazione sia nominativa, si aggiunga alla firma anche il titolo dell'ufficio amministrativo di cui il frate è responsabile pro tempore;
- f) nel caso che l'ente non sia ancora riconosciuto, il frate intestario rediga, quando assume l'incarico, un regolare testamento a favore di un designato frate dell'Ordine;
- g) si consultino gli esperti, anche laici, di economia.

33.

Gli ufficiali dell'amministrazione abbiano a cuore di conservare in buono stato i beni affidati alla loro cura (Costituzioni, art. 84, §§ 1-5).

34.

All'inizio della gestione di qualsiasi amministrazione deve essere fatto l'inventario di tutti i beni e poi periodicamente riveduto. Ogni amministratore al termine dell'ufficio o dell'incarico consegna al suo successore l'inventario debitamente aggiornato. Soprattutto siano sempre aggiornati gli inventari delle cose di valore per antichità, arte e preziosità (CIC, can. 1283).

35.

Assolto il mandato, ogni Ministro, Custode e Guardiano consegna al suo successore i registri dell'amministrazione, firmati da lui e dagli ufficiali.

36.

§ 1. I documenti legali riguardanti i diritti e i beni di ogni singola persona giuridica, a norma degli Statuti, vengano custoditi in luogo sicuro.

§ 2. Estinta qualche persona giuridica dell'Ordine, i suoi beni passano alla persona giuridica immediatamente superiore. È dovere del rappresentante legale dell'Ordine, nel rispetto degli accordi concordatari e delle leggi vigenti di un Paese, rivendicare a nome di tutto l'Ordine i beni e i diritti di una Provincia o Custodia generale estinta (CIC, can. 123).

37. I registri o libri proposti per l'amministrazione (copia cartacea rilegata, oltre che l'eventuale formato elettronico) sono:

- a) il registro delle entrate, tenuto dall'esattore;
- b) il registro delle spese, tenuto dall'economo;
- c) il libro mastro delle entrate e delle spese;
- d) il registro degli atti notarili e delle cause giudiziarie;
- e) l'inventario ordinario;
- f) l'inventario delle cose di valore;
- g) il libro delle messe;
- h) il libro delle pie fondazioni e dei legati;
- i) i registri dei diversi fondi (CIC, can. 1284, § 2).

38.

§ 1. Le offerte delle messe da celebrare non vengano spese, né totalmente né parzialmente, prima della loro celebrazione. Le messe che non si possono celebrare in loco entro l'anno vengano consegnate quanto prima al Ministro o Custode. L'offerta va data in toto, ossia integralmente, a chi celebra la messa (CIC, cann. 953, 955 e 956).

§ 2. Le messe che prevedibilmente non possono essere celebrate nella Provincia o Custodia entro l'anno siano consegnate al Ministro generale (CIC, can. 956).

§ 3. Non si accettino legati con obblighi perpetui se non in casi eccezionali e previo consenso del Ministro generale con il suo Definitorio; i legati temporanei si accettino soltanto con il consenso del rispettivo Ministro o Custode e suo Definitorio.

§ 4. I Ministri, Custodi e Guardiani vigilino affinché siano rispettate le volontà dei benefattori (Costituzioni, art. 19 e CIC, can. 1267, § 3).

39.

§ 1. Prima di dare inizio a qualsiasi costruzione edilizia o restauro di grande impegno, venga sentito il parere delle commissioni edilizia ed economica, se ci sono; inoltre si chieda sempre il parere di esperti, e da ognuno si faccia preparare un progetto particolareggiato. Tutto ciò sia attentamente studiato dal Capitolo competente o dal Ministro o Custode con il suo Definitorio, che poi dovranno prendere le decisioni per l'eventuale esecuzione dei lavori.

§ 2. Per ogni costruzione venga designato come prefetto un esperto in materia, con l'incarico di sorvegliare perché tutto sia eseguito a regola d'arte; questi esponga all'Economo il suo parere sulla spesa, e di tutto presenti la sua relazione al Capitolo competente o al Ministro o Custode e al suo Definitorio.

40.

Il Capitolo provinciale stabilisca per il quadriennio successivo l'ammontare delle spese straordinarie, oltre le quali è necessario il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio (CIC, can. 638, § 1).

41.

Per le vendite, le permutate, gli affitti di beni immobili e per contrarre debiti, si osservi quanto segue:

a) quando il valore della vendita, della permuta o del debito da contrarre supera i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede per la relativa nazione, si richiede il benestare anticipato del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio;

b) per quanto riguarda l'affitto di beni immobili, i rispettivi Ministri o Custodi con i loro Definitori fissino la durata dell'affitto e la somma annuale da richiedere (Costituzioni, art. 82, § 3; Statuti generali, n. 32, §§ 1-3).

42.

Compete al Capitolo generale o, fuori del Capitolo, al Ministro generale con il suo Definitorio, fissare i contributi delle Province e Custodie per le opere dell'Ordine (Costituzioni, art. 86, § 4).

43.

§ 1. Compete al Capitolo generale o, fuori del Capitolo, al Ministro generale con il suo Definitorio, salvo il diritto civile, fissare le modalità dei contributi delle Province e Custodie per il fondo di solidarietà fraterna, tenendo in considerazione l'impegno economico che le stesse sostengono per le loro missioni e la formazione (Costituzioni, art. 20, § 2), quali ad esempio:

- una percentuale del netto degli introiti annuali che provengono dal lavoro dei frati, dagli investimenti, dalle rendite e altre raccolte di fondi;
- una percentuale del netto proveniente dall'alienazione di immobili;
- l'offerta di un numero di messe da celebrare nella Provincia o Custodia;
- o altre modalità (Costituzioni, art. 86, § 5).

§ 2. Annualmente si mandi al Ministro generale la relazione amministrativa della Provincia o Custodia, secondo lo schema preparato dall'Economato generale (Cfr. Lettera circolare della CIVCSVA, Linee orientative per la gestione dei beni, 1.2 {[2 agosto 2014]}).

§ 3. Il Ministro generale con il suo Definitorio gestisce i fondi di solidarietà e dà un resoconto dettagliato ai Presidenti delle Conferenze o Federazioni nell'incontro annuale.

§ 4. Spetta ai Presidenti delle Conferenze o Federazioni condividere con le Province e Custodie le informazioni circa la solidarietà economica a livello dell'Ordine.

§ 5. Spetta al Capitolo provinciale o custodiale, o al Ministro provinciale con il suo Definitorio o al Custode con il suo Definitorio secondo gli Statuti provinciali, fissare le modalità dei contributi per la solidarietà all'interno della Provincia o Custodia a norma dei propri Statuti (Costituzioni, art. 86, § 2).

44.

Spetta al Capitolo provinciale o custodiale e, per motivi gravi, al Ministro o Custode con il suo Definitorio, indagare sui beni immobili dei Conventi e prendere decisioni sulla vendita di essi, o anche perché vengano destinati alle opere del Convento stesso e della Provincia o Custodia, sempre nel rispetto della volontà degli offerenti (CIC, can. 1267, § 3).

45.

Spetta ai Capitoli provinciali e custodiali stabilire registri uniformi per l'amministrazione e le norme per l'assicurazione sanitaria dei frati, per gli eventuali accantonamenti pensionistici (Costituzioni, art. 17, § 3) e per l'assicurazione dei beni, come pure circa una sicura

collocazione di denaro o titoli. Gli Statuti provinciali e custodiali fissino con accuratezza queste ed altre cose del genere.

Capitolo IV: La missione dei frati

Titolo I: Attività missionaria dell'Ordine

46.

Fedeli allo spirito della vita francescana, tenuto conto delle circostanze e nell'osservanza delle norme stabilite, i frati si impegnino al massimo per promuovere il carisma del nostro Ordine sia nella Chiesa che nelle società e culture locali. Tutto ciò comprende: l'istituzione delle congregazioni francescane regolari, dell'Ordine Franciscano Secolare (CIC, can. 303), della Milizia dell'Immacolata, nonché, per quanto è possibile, l'avviamento e lo sviluppo della vita contemplativa delle Clarisse.

47.

§ 1. I Ministri e Custodi favoriscano nei frati l'impegno sia alla *missio ad gentes* che alle nuove forme di evangelizzazione (CIC, can. 783 e Costituzioni, artt. 118, §§ 1-2; 123, § 1).

§ 2. La specifica formazione dei frati che passano da una Provincia o Custodia ad un'altra, specialmente se in una nazione e cultura diversa:

a) deve compiersi in sedi adatte dell'Ordine, o anche presso altri istituti specializzati nel rispetto delle norme ecclesiali locali;

b) per tutti deve poi integrarsi nelle culture della terra di missione (Costituzioni, art. 125, §§ 1-2).

§ 3. I frati siano disponibili per essere inviati dai rispettivi Ministri e Custodi anche in altre Province e Custodie dell'Ordine, sia per essere di aiuto ai frati di quelle Province e Custodie sia per aprire una nuova presenza in una nazione (Costituzioni, artt. 95, § 2 e 124, § 2).

§ 4. I frati possono essere assegnati dai propri Ministri e Custodi ad una casa di formazione o ad altro ministero comune a livello di Conferenza o Federazione (Costituzioni, art. 31, §§ 2 e 4) anche se tali attività sono collocate fuori dei confini della Provincia o Custodia di affiliazione.

§ 5. Nel caso in cui vi siano frati che da una Provincia o Custodia vadano in missione in un'altra Provincia o Custodia, sia stipulata e sottoscritta dai rispettivi Ministri o Custodi, con il consenso dei loro Definitori, una dichiarazione di intenti e di collaborazione tra le due Province o Custodie, nella quale siano indicati i termini e i tempi della collaborazione. Ci sia inoltre una specifica convenzione per il frate che mantenesse i diritti provinciali nella Provincia o Custodia di origine. Tuttavia si raccomanda come prassi normale l'affiliazione ad

tempus del frate alla Provincia o Custodia in cui opera, e ciò per dare stabilità al suo impegno.

§ 6. I Ministri siano disponibili ad offrire ai frati la possibilità di sperimentare la vita francescana fuori della patria e della propria cultura, in modo da favorire in loro il discernimento circa la loro vocazione missionaria nelle diverse culture e nelle periferie (Costituzioni, art. 180).

48.

§ 1. Spetta solo al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio approvare una prima presenza in un Paese.

§ 2. Il Ministro generale affidi questa presenza a una Provincia con il consenso del Capitolo provinciale. La Provincia può beneficiare della collaborazione di altre Province o Custodie.

§ 3. Nel caso in cui un Vescovo diocesano chieda l'apertura di una nuova presenza ad una Provincia questa non venga accettata dal Capitolo provinciale senza il previo benestare del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio (CIC, can. 609, § 1; CCEO, can. 509, § 1).

49.

Il Delegato generale per l'animazione missionaria partecipi come uditor al Capitolo generale.

50.

Le singole Province o Custodie o i segretariati nazionali per le missioni possono mandare direttamente gli aiuti economici a qualche missione per un'opera missionaria; però, dell'aiuto mandato informino sempre il Ministro generale.

51.

Le missioni che chiedono sussidi alla Curia generale, all'inizio dell'anno e prima di ricevere tali sussidi, trasmettano le informazioni richieste dal Ministro generale e dal suo Definitorio.

52.

Le richieste di aiuto economico presentate alla Curia generale devono prima essere approvate dai rispettivi Ministri con il consenso del loro Definitorio.

53.

I rispettivi economati tengano il conto esatto delle donazioni raccolte sia per i progetti di sviluppo missionario, sia per le necessità dei frati in missione.

Titolo II: L'apostolato parrocchiale

54.

§ 1. Per quanto riguarda l'accettazione di una parrocchia (Costituzioni, art. 121, §§ 1-2), prima che si giunga alla firma della convenzione con il Vescovo diocesano (CIC, can. 520, § 2), si devono trasmettere al Ministro generale i seguenti documenti e informazioni:

a) la petizione del Ministro provinciale, nella quale sia chiaramente esposto il motivo dell'accettazione della parrocchia, ci sia una succinta descrizione degli edifici esistenti o di quelli da costruire per le opere parrocchiali, e il numero delle parrocchie già affidate alla Provincia o Custodia;

b) una copia della lettera del Vescovo diocesano, con la quale viene offerta la parrocchia;

c) il testo della convenzione proposta tra la curia vescovile e la curia provinciale o custodiale;

d) il benestare del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, con il quale viene approvata l'accettazione della parrocchia e anche, almeno in linea di massima, la convenzione (CIC, cann. 520, 681). In tutta la trattativa il Ministro o Custode non ometta di sentire anche il parere del Capitolo del Convento interessato.

§ 2. Il testo della convenzione definitiva, debitamente firmato, venga mandato alla Curia generale (Costituzioni, art. 121, § 2).

Titolo III: L'assistenza spirituale alle Clarisse e all'Ordine Francescano Secolare (OFS)

55.

§ 1. È compito del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, sentite le parti interessate, nominare il Delegato generale per le Clarisse, il cui mandato dura quattro anni. Lo stesso Delegato è anche responsabile degli Istituti aggregati.

§ 2. Ogni Provincia o Custodia, nel cui territorio sono presenti le Clarisse Urbaniste, abbia il suo Delegato nominato dal Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, sentito il parere dei Monasteri interessati.

§ 3. Il Delegato provinciale o custodiale faccia la relazione al proprio Capitolo.

56.

La cura spirituale dell'Ordine Francescano Secolare è stata affidata dalla Santa Sede al Primo Ordine e al Terz'Ordine Regolare (CIC, can. 677, § 2).

57.

Tutti i frati, nella formazione iniziale e permanente, vengano istruiti con cura e diligenza su tutto ciò che riguarda l'OFS: storia, diritto, prassi, spiritualità, affinché poi si possano scegliere tra di loro gli Assistenti spirituali, capaci di conservare nell'OFS il genuino spirito francescano e di attirare tutti i membri a seguire l'esempio di S. Francesco, di promuovere la

collaborazione con le altre componenti della Famiglia francescana, tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS* (Costituzioni, art. 75, § 3).

58.

I frati ai quali spetta la cura dell'OFS si ricordino che sono chiamati ad un servizio verso i nostri fratelli e sorelle che vivono nel mondo. Non si intromettano indebitamente nella loro vita privata, salvo i casi previsti dal diritto.

59.

§ 1. Per tutto l'Ordine l'Assistente spirituale venga scelto dal Ministro generale; per le varie nazioni gli Assistenti spirituali vengano scelti dai rispettivi Ministri o Custodi o dalla rispettiva Conferenza o Federazione, seguendo quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

§ 2. L'incarico di Assistente generale spirituale dell'OFS viene conferito per la durata di sei anni.

§ 3. Il Ministro o Custode competente, sentito il consiglio della fraternità interessata, nomina l'Assistente spirituale tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

Titolo IV: L'apostolato mariano

60.

§ 1. Fedeli alla tradizione mariana dell'Ordine (Costituzioni, art. 1, § 6) e all'eredità di S. Massimiliano Maria Kolbe (Costituzioni, art. 1, § 7), i nostri frati si sforzino di cooperare in ogni occasione con la Presidenza internazionale e nazionale della Milizia dell'Immacolata (M.I.), per lo sviluppo e l'apostolato della stessa Milizia, in conformità agli Statuti approvati dalla Santa Sede.

§ 2. Il Ministro generale è l'Assistente internazionale della M.I., secondo gli Statuti generali della M.I. (art. 30). Egli, sentito il suo Definitorio, può nominare un frate come suo delegato per l'assistenza della M.I.

§ 3. In ogni Provincia e Custodia, a norma degli Statuti provinciali o custodiali, si nomini un Delegato per l'apostolato mariano e/o l'Assistente della M.I.

61.

§ 1. Si faccia un accordo scritto per le spese e per il numero dei frati che svolgono la loro attività presso il Centro Internazionale M.I. di Roma, o altrove.

§ 2. Se a una Provincia o Custodia è associata una sede o un centro M.I., il loro rapporto sia regolato da una convenzione approvata dal Ministro o Custode con il suo Definitorio.

§ 3. I Conventi nei quali i frati vogliono seguire l'ideale della M.I. abbiano uno statuto proprio, approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, che determini la natura e la finalità della loro missione.

§ 4. Il Ministro o Custode collochi i frati in questi Conventi, tenendo conto del loro statuto proprio.

62.

I frati, durante il periodo della formazione iniziale, siano istruiti in modo particolare sulla dottrina riguardante la beata Vergine Maria e il suo culto, per poter in seguito promuovere e dirigere le varie opere di apostolato mariano (Costituzioni, artt. 140, § 7 e 168, § 3).

Titolo V: L'attività ecumenica e il dialogo interreligioso

63.

§ 1. Spetta al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio nominare il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso. Il Delegato generale rappresenta il Ministro generale nei rapporti con i competenti dicasteri pontifici, e nei congressi e raduni dove è richiesta la presenza dell'Ordine.

§ 2. Lo stesso, analogamente, si faccia anche dal Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio per la propria Provincia o Custodia, se lo si crede opportuno.

§ 3. Il Delegato generale e il Delegato provinciale tengano al corrente i frati sul progresso del movimento ecumenico.

64.

I Delegati collaborino con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione ai temi ecumenici ed interreligiosi sia presente nella formazione iniziale e permanente dei frati.

Titolo VI: Giustizia, Pace e Integrità del Creato

65.

È compito del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, nominare il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Questi rappresenta lo stesso Ministro generale presso il competente dicastero pontificio e nei congressi e incontri dove è richiesta la presenza dell'Ordine.

66.

§ 1. Il Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, nomini il Delegato provinciale o custodiale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato.

§ 2. Se in alcune Province e Custodie non fosse possibile individuare un tale Delegato, il Ministro o Custode può cercare la collaborazione a livello interprovinciale o di Conferenza o Federazione. Con apposita convenzione, un frate adatto e preparato può essere nominato per l'animazione di più Province e Custodie dai Ministri e Custodi interessati, oppure a livello di Conferenza o Federazione.

67.

Il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato e il Delegato provinciale o custodiale hanno il compito speciale di incoraggiare le attività dei frati nella direzione della giustizia, della pace e dell'integrità del creato. Inoltre informino rispettivamente l'Ordine e la Provincia o Custodia circa gli sviluppi di questi temi.

68.

La Commissione internazionale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, se costituita dal Ministro generale con il suo Definitorio, è coordinata dal Delegato generale.

69.

Il Delegato generale e i Delegati provinciali e custodiali collaborino con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione alla dottrina sociale della Chiesa e la sua applicazione pratica, pastorale ed omiletica sia presente nella formazione iniziale e permanente dei frati.

Titolo VII: Opere apostoliche speciali

70.

§ 1. Le opere apostoliche, la cui natura esiga un regolamento particolare, siano approvate dal Capitolo provinciale o custodiale e rette da uno statuto approvato dal Ministro o Custode con il suo Definitorio (CIC, can. 677, § 1).

§ 2. Il Capitolo provinciale o custodiale, se stabilito dagli Statuti provinciali, valuti la sostenibilità delle opere sotto il profilo carismatico, economico e delle risorse umane (CIVCSVA, "Economia a servizio del carisma e della missione", Orientamenti, 6 gennaio 2018, nn. 34-37).

§ 3. Coloro che sono competenti in un'arte o in una disciplina la esercitino per il bene della Chiesa, dell'Ordine e della società, con il consenso del Ministro o Custode se l'impegno è prolungato, o del Guardiano se è temporaneo.

Capitolo V: La formazione dei frati

71.

Qualora la casa di noviziato legittimamente eretta, per cinque anni consecutivi non svolga la sua funzione, il rispettivo Ministro o Custode informi il Ministro generale, al quale compete di emanare il decreto di soppressione con il consenso del suo Definitorio (CIC, can. 647, § 1 e Costituzioni, art. 132, § 2).

72.

§ 1. Dopo la professione i neo-professi firmino l'atto di professione, insieme a chi l'ha ricevuta e ai due testimoni, nel *Libro delle Professioni*.

§ 2. Il Ministro o Custode che riceve la professione dia comunicazione al Ministro o Custode del neoprofesso, qualora questi viva fuori della sua Provincia o Custodia (CIC, can. 656, n. 5).

73.

Una buona formazione spirituale necessita di mezzi adatti, come i ritiri e i colloqui; si serve principalmente dell'apporto del direttore spirituale (CIC, can. 630, § 1; CCEO, can. 538, § 3).

74.

Gli Statuti provinciali e custodiali indichino i documenti necessari, in vista della rinuncia dei beni, che il neo-professo solenne deve redigere in forma valida anche secondo il diritto civile (CIC, can. 668, § 1 e 4; CCEO, can. 533; Costituzioni, art. 15, § 2).

75.

Il frate per cambiare, dopo i voti solenni, quanto disposto per i suoi beni - purché non vi siano diritti acquisiti di terzi - e per disporre dei beni che, dopo la professione solenne, gli pervenissero per eredità o qualsiasi altro titolo, o dei beni ai quali non avesse tempestivamente rinunciato prima della professione, necessita della licenza scritta del Ministro o Custode con il consenso, se il caso lo richiede, del suo Definitorio (CIC, can. 668, §§ 2-3; CCEO, can. 533).

76.

Tutti i frati in formazione iniziale devono apprendere almeno una delle lingue ufficiali dell'Ordine, oltre la propria, sotto la supervisione del Ministro provinciale.

77.

§ 1. I frati di voti solenni che attendono agli studi nel post-noviziato partecipino al Capitolo conventuale, a meno che gli Statuti propri, per gravi motivi, non stabiliscano diversamente (Costituzioni, art. 228, § 1).

§ 2. Durante la loro formazione iniziale, i frati sotto la guida del maestro facciano frequenti raduni sul modello del Capitolo conventuale in modo che gli stessi formandi possano sperimentarne l'efficacia formativa e prepararsi debitamente ad una responsabile partecipazione al Capitolo conventuale.

78.

Durante gli anni della formazione vengano segnalati quei giovani che mostrino attitudine per la formazione, per l'animazione, per l'insegnamento o per la ricerca scientifica.

79.

Tutti i frati professi temporanei non orientati al sacerdozio continuino a rimanere fino alla professione solenne o almeno per un triennio dopo il noviziato in una casa di formazione comune a tutti i professi temporanei (CIC, can. 659, §§ 1-2, 660; CCEO, can. 536, § 2).

80.

I frati di voti solenni neo-ordinati e neo-professi non orientati al sacerdozio partecipino ai corsi particolari annuali di formazione permanente della durata di circa una settimana per almeno i primi cinque anni (CIC, can. 661 e Costituzioni, art. 177, §§ 1-2).

81.

Il direttorio di formazione provinciale o custodiale programmi per tutti i frati professi solenni un periodo di formazione permanente che duri due o più settimane, definendo la frequenza e lo scopo specifico (Costituzioni, art. 178, §§ 1-4).

82.

Particolare attenzione sia data ai corsi di formazione permanente tenuti ad Assisi ed organizzati dalle varie Conferenze o Federazioni.

83.

Il Ministro generale con il suo Definitorio nomina il Delegato generale per la formazione nell'Ordine, il quale partecipa come uditore al Capitolo generale.

Capitolo VI: Il governo dell'Ordine

Titolo I: Progetto operativo dell'Ordine

84.

L'Ordine, ai suoi vari livelli, si dia un progetto, che abbia come finalità una presenza più significativa ed efficace nella Chiesa e nel mondo. In tale progetto:

- a) ponga come priorità la sequela di Cristo nella vita fraterna e nella formazione;
- b) preveda la pluriformità di attività, per meglio esprimere lo specifico del carisma della nostra famiglia;
- c) comprenda anche un'analisi delle risorse a disposizione, sia di personale che finanziarie, per assicurarsi che i progetti proposti possano essere sostenuti e realizzati (CIVCSVA, "Economia a servizio del carisma e della missione", Orientamenti, 6 gennaio 2018, nn. 34-37).

85.

Il governo centrale:

- a) verifichi se l'Ordine realizza i principi del nostro carisma espressi nella Regola e nelle Costituzioni letti alla luce dei segni dei tempi e delle attuali esigenze della Chiesa;
- b) verifichi se le Province e Custodie nelle loro attività rispondono alle varie situazioni culturali locali;
- c) promuova lo sviluppo delle Conferenze e Federazioni e il dialogo tra le Province e Custodie e tra le Conferenze e Federazioni all'interno di tutto l'Ordine;
- d) faciliti la collaborazione nel campo della formazione, dello studio, dell'interscambio dei frati e delle risorse economiche;
- e) indirizzi la vita e la missione dell'Ordine nella prospettiva della giustizia, della pace e dell'integrità del creato;
- f) sia la voce dell'Ordine nei confronti della Chiesa e del mondo.

Titolo II: La celebrazione dei Capitoli

Nota: Le norme giuridiche per la celebrazione dei Capitoli sono contenute nelle Costituzioni e negli Statuti generali; il modo però, ossia la procedura, si trova nei rispettivi direttori.

Articolo 1: Norme comuni

86.

Dal giorno dell'indizione del Capitolo generale, provinciale o custodiale incomincia il tempo capitolare, nel quale sono vietati quei cambiamenti che sono contro i diritti e le norme da osservare nelle elezioni in vista del Capitolo stesso. Inoltre si eviti di prendere decisioni che possano condizionare la vita dell'Ordine o della Provincia o Custodia, eccetto in caso di necessità o urgenza.

87.

I Capitoli ordinari si devono celebrare secondo *il Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, approvato dal Capitolo generale. E questo, nelle debite proporzioni, si deve osservare anche nel Capitolo straordinario, come pure, salvo sempre il diritto, nella celebrazione del Capitolo custodiale (CIC, can. 631, § 2 e 632).

88.

§ 1. Nella prima sessione del Capitolo viene confermato l'Attuario ed eventuali suoi aiutanti, scelti possibilmente tra i frati non vocali del Capitolo e designati dal Ministro o Custode con il suo Definitorio prima del Capitolo stesso. Si nominino opportunamente anche il Consiglio di Presidenza, gli altri ufficiali ritenuti necessari per lo svolgimento del Capitolo e i loro assistenti. Nel Capitolo ordinario, se lo si crede opportuno, si possono costituire delle commissioni, per esaminare in Capitolo i vari problemi.

§ 2. Il Consiglio di presidenza e le commissioni consistano di almeno tre vocali. Lo stesso Preside del Capitolo presiede il Consiglio di presidenza, mentre il Preside di ogni commissione viene scelto dai suoi componenti: quest'ultimo, a suo tempo, presenti al Capitolo una relazione firmata da tutti i membri. Il Ministro provinciale neo-eletto fa parte di diritto del Consiglio di presidenza (Costituzioni, artt. 198 e 209).

89.

§ 1. Il Consiglio di presidenza deve curare che lo svolgimento del Capitolo proceda secondo *il Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, e che le norme del diritto universale e del diritto proprio siano osservate con esattezza; deve anche sciogliere i dubbi e le controversie in fatto di procedura e di votazioni.

§ 2. Compete a questo Consiglio la revisione degli atti capitolari e, se sono stati redatti con fedeltà, firmarli insieme con l'Attuario, a nome dei capitolari.

90.

§ 1. Gli uditori delle cause hanno il compito di prendere in considerazione le questioni o lamentele o denunce firmate che giungessero al Capitolo e che vengono trasmesse loro dal Consiglio di presidenza: essi devono esaminarle e, se opportuno, proporre alla valutazione e alla decisione del Capitolo le risposte o le proposte di soluzione (CIC, can. 631, § 3).

§ 2. È bene che i revisori dei conti siano nominati prima del Capitolo. Gli Statuti provinciali stabiliscano le regole per la loro nomina. Essi esaminino tutti i registri amministrativi ed esprimano al Capitolo il loro giudizio, prima che si proceda alle elezioni.

91.

Prima delle elezioni è giusto che i capitolari parlino tra di loro con coscienza e carità, e con il Preside del Capitolo, sui candidati che ritengono più idonei.

92.

§ 1. Per quanto riguarda le proposte, i voti vengono espressi con le formule: *placet, non placet, placet iuxta modum*. Chi vota *placet iuxta modum* deve presentare entro quattro ore dalla fine della seduta il *modus* debitamente firmato all'Attuario del Capitolo; passato questo termine il *modus* decade.

§ 2. La formula *placet iuxta modum* equivale ad un voto favorevole; ma quando si tratta della votazione definitiva di una proposta o di uno schema, quella formula rende il voto nullo.

93.

§ 1. I testi legislativi (le Costituzioni e gli Statuti generali, provinciali e custodiali) sono approvati con il consenso della maggioranza qualificata dei vocali, ossia i due terzi dei voti dei presenti (CIC, cann. 119, 587; Costituzioni, art. 6).

§ 2. Anche nelle sessioni plenarie, quando si tratta di materia contro il diritto universale, oppure di una questione di grande importanza che deve essere proposta dal Consiglio di presidenza e giudicata dal Capitolo con la maggioranza assoluta dei voti, affinché la votazione possa essere considerata favorevole deve ottenere la maggioranza qualificata, ossia i due terzi dei voti dei presenti (CIC, can. 119; Costituzioni, art. 187, § 3).

94.

Se ad alcuni capitolari risultasse di fatto che qualche proposta è stata negligenemente trascurata, la stessa dovrà essere presentata per la discussione, se a tale scopo si sarà ottenuta una petizione firmata da un terzo dei vocali.

95.

Affinché una proposta già approvata o già respinta possa venir nuovamente discussa, è necessario che, espletata la procedura della petizione sottoscritta da un terzo dei vocali e presentata dal Consiglio di presidenza, tale discussione ottenga il gradimento della maggioranza qualificata, ossia i due terzi dei voti dei presenti.

96.

Spetta al moderatore porre fine alla discussione e far procedere alla votazione. A ogni vocale tuttavia è concesso proporre la fine della discussione con votazione immediata, o proporre il differimento della votazione, purché tale proposta sia accettata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

97.

§ 1. Prima della terza sessione del Capitolo, quando si tengono le elezioni, siano designati dal Consiglio di presidenza almeno due vocali come scrutatori (CIC, can. 173, §§ 1-2), e almeno due frati come lettori dei voti: a tempo debito costoro saranno proposti all'approvazione del Capitolo.

§ 2. Durante il Capitolo, i problemi di ordinaria amministrazione che non si possono rimandare, vengano trattati e risolti dal Ministro o Custode con i suoi Definitori.

98.

Prima della conclusione del Capitolo, o anche in altro momento adatto, il Ministro in forza del suo ufficio, riuniti tutti i frati, li esorti al culto divino, all'osservanza della disciplina, della Regola serafica e delle Costituzioni; raccomandi la carità, la pace e le altre virtù religiose.

Articolo 2: Il Capitolo generale

99.

§ 1. Il Capitolo generale ordinario viene indetto sei mesi prima della sua celebrazione, previa notificazione fatta alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (CIC, can. 631; CCEO, can. 512; Costituzioni, art. 198).

§ 2. Si celebri nel luogo stabilito dal precedente Capitolo o, se ci sono dei giusti motivi, in altra sede, che dovrà essere stabilita dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo aver sentito i Presidenti delle Conferenze e Federazioni (Costituzioni, art. 198).

100.

§ 1. Una Provincia che al tempo della celebrazione del Capitolo provinciale ordinario ha cento frati professi solenni affiliati con voce attiva (100-149), elegga un delegato per il Capitolo generale e un altro delegato ogni altri cinquanta frati (150-199, 200-249, ecc.). L'elezione dei delegati al Capitolo generale si fa per schede nel Capitolo provinciale, senza però tener conto dei frati affiliati alla propria Custodia provinciale e di coloro che sono privi di voce attiva e passiva, a tenore delle Costituzioni, 78 §1 (CIC, can. 631, § 2, Costituzioni, art. 200, § 1).

§ 2. Inoltre, se lo ritiene opportuno, dopo aver consultato i Presidenti delle Conferenze e Federazioni, il Ministro generale con il suo Definitorio nomini vocali *pleno iure* al Capitolo generale fino a sette fratelli religiosi di voti solenni (Costituzioni, art. 200, § 1).

101.

§ 1. Il Ministro generale chieda per tempo a tutti i Ministri e Custodi di inviare al governo dell'Ordine proposte di temi da trattare in Capitolo generale; anche singoli frati possono proporre dei temi (CIC, can. 631, § 3; CCEO, can. 512, § 2). Sia stabilita la data oltre la quale i temi inviati non potranno essere accettati.

§ 2. Il Ministro generale stabilisca, con il consenso del suo Definitorio, l'elenco delle materie da trattare nel Capitolo e lo mandi a tutti i capitolari. Ogni singolo tema sia presentato in maniera adeguata in un apposito *instrumentum laboris*; questo sia inviato almeno due mesi prima del Capitolo, in modo che i vocali possano giungere al Capitolo debitamente preparati.

§ 3. Durante lo svolgimento del Capitolo generale si possono eccezionalmente proporre al Consiglio di presidenza nuovi temi che abbiano ricevuto il parere positivo, scritto, di almeno un terzo dei vocali.

102.

Prima della prima sessione del Capitolo, il Ministro generale con il suo Definitorio esamini le lettere testimoniali dei vocali, dovendosi comprovare il loro diritto di partecipare al Capitolo.

103.

Il Consiglio di presidenza è formato dal Ministro generale, che lo presiede, dal Vicario generale e dai Presidenti delle Conferenze o Federazioni in quanto essi sono anche i Presidenti dei ceti.

104.

§ 1. Per la discussione preliminare dei problemi dell'Ordine sono costituiti i ceti di vocali, secondo l'appartenenza alle Federazioni o Conferenze: AFCOF (ceto dell'Africa); CEF (ceto dell'Europa Centrale); CFF (ceto dell'America del Nord, della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dell'Australia); FALC (ceto dell'America Latina); FAMC (ceto dell'Asia); FEMO (ceto dell'Europa Orientale); FIMP (ceto Inter-Mediterraneo). Ogni ceto elegga il segretario.

§ 2. Nel caso in cui un delegato della Provincia operi in una Conferenza o Federazione diversa dalla sua Provincia di affiliazione, partecipa al ceto della Conferenza o Federazione in cui opera.

§ 3. A discrezione del Consiglio di presidenza, alcuni temi possono essere trattati in gruppi misti.

§ 4. Gli uditori e i periti partecipano al ceto in cui vivono. Solo il Ministro Generale, il suo Vicario e il Segretario del Capitolo non sono tenuti ad iscriversi ai ceti.

§ 5. Un capitolare può partecipare per *modum actus* a una seduta di altro ceto, con il consenso del Presidente del proprio ceto e dell'altro, però senza diritto di voto.

§ 6. Spetta ai Presidenti dei ceti regionali dirigere il proprio ceto e consultarlo, comunicare quindi alla Commissione centrale le conclusioni delle discussioni fatte sulle singole proposte.

105.

La Commissione centrale è composta dai membri eletti dai singoli ceti, confermati poi dal Capitolo.

106.

I frati uditori e periti, nella Commissione centrale e nelle sessioni plenarie hanno esclusivamente voce consultiva: essi infatti vi partecipano su indicazione del Consiglio di

presidenza. Invece nelle sedute dei ceti, ogni ceto deve stabilire se essi possono prendere la parola e se godono del diritto di voto.

107.

È richiesta la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti dei vocali presenti per sospendere l'applicazione di qualche norma degli Statuti generali riguardante la celebrazione del Capitolo generale, come pure per modificare o perfezionare le predette norme, a condizione che almeno un terzo dei vocali ne abbia fatto richiesta scritta al Consiglio di presidenza.

108.

I moderatori, designati dal Capitolo, guidino le sessioni plenarie alternandosi; essi comunichino l'ora delle sessioni e gli argomenti da trattare; provvedano che le relazioni, le discussioni, le votazioni procedano con ordine, consultandosi - se lo credono opportuno - col Consiglio di presidenza e con gli altri moderatori, e anche chiedendo nei casi più gravi il voto del Capitolo. Se un moderatore nell'esercizio della sua funzione desidera esprimere il suo parere, ceda il turno ad altro moderatore. Il moderatore di turno partecipi alle sedute del Consiglio di presidenza, per essere al corrente del procedere delle discussioni.

109.

§ 1. Nel Capitolo ordinario vengano presentate e discusse, nell'ordine, le seguenti relazioni, già in possesso dei capitolari dall'inizio del Capitolo:

- a) la relazione del Ministro generale, nella quale confluiranno le relazioni che i Definitori generali delle diverse aree dell'Ordine gli procureranno sulla base delle relazioni dei Ministri provinciali e Custodi;
- b) la relazione del Procuratore generale;
- c) la relazione del Delegato generale per la formazione;
- d) la relazione dell'Economo generale;
- e) la relazione del Delegato generale per l'animazione missionaria;
- f) la relazione del Postulatore generale;
- g) la relazione del Delegato generale per le Clarisse;
- h) la relazione dell'Assistente spirituale dell'OFS;
- i) la relazione del Delegato dell'Assistente internazionale della M.I.;
- j) la relazione del Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato;
- k) la relazione del Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso;

l) la relazione del Delegato generale per le Comunicazioni, incluse le statistiche dell'Ordine.

§ 2. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, potrà decidere che vengano presentate in Capitolo eventuali altre relazioni, qualora particolari circostanze o impegni dell'Ordine lo esigano.

§ 3. Il Ministro generale con il suo Definitorio decida quali relazioni devono essere lette integralmente o presentate sinteticamente, dopo aver sentito i Presidenti delle Conferenze o Federazioni dell'Ordine.

§ 4. Le relazioni dei Definitori generali delle diverse aree dell'Ordine siano a disposizione dei vocali al Capitolo.

110.

§ 1. Le relazioni da presentare al Capitolo generale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata.

§ 2. Le relazioni delle Province e delle Custodie devono informare obiettivamente sulla vita e sull'attività dei frati nei confronti della Regola e delle Costituzioni; devono pure dare tutte quelle notizie che servono a tracciare un quadro obiettivo dello stato della Provincia o della Custodia.

§ 3. Ogni relatore sia pronto a rispondere ad ulteriori interrogazioni dei capitolari.

111.

§ 1. L'elezione del Vicario generale viene fatta dal Capitolo per schede su proposta del Ministro generale. Egli diventa membro del Definitorio e non può ricoprire altri uffici.

§ 2. Il Capitolo elegge poi per schede anche gli altri Definitori generali, su proposta del Ministro generale: vale a dire i Definitori delle diverse aree dell'Ordine e il Segretario generale. Ogni ceto proponga al Ministro generale uno o più candidati come rispettivo Definitore.

§ 3. I neo-eletti come Definitori diventano capitolari a pieno diritto. Se questi sono Ministri o Custodi, a loro subentrano come vocali al Capitolo i rispettivi Vicari, con immediata convocazione da parte del Preside.

112.

Il Procuratore dell'Ordine viene nominato a norma delle Costituzioni, art. 207. Egli partecipa al Capitolo generale come uditore.

113.

§ 1. L'Economo generale viene eletto dal Capitolo per ballottazione, su proposta del Ministro generale (Costituzioni, artt. 82, § 2 e 84, § 2). Egli partecipa al Capitolo generale come uditore.

§ 2, Allo stesso modo viene eletto l'Esattore generale (Costituzioni, artt. 82, § 2 e 84, § 2).

§ 3. L'ufficio dell'Economo generale e l'incarico dell'Esattore generale non sono cumulabili (Costituzioni, art. 84, § 5).

114.

Le spese per la celebrazione del Capitolo generale siano ripartite tra i partecipanti su proposta del Ministro generale con il suo Definitorio.

Articolo 3: Il Capitolo provinciale

115.

§ 1. Il Capitolo provinciale ordinario viene indetto dal Ministro generale almeno tre mesi prima della sua celebrazione, a meno che qualche grave ragione non consigli altrimenti (Costituzioni, art. 209, § 1).

§ 2. Il Ministro generale può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale ordinario, ma di un termine non superiore ai sei mesi.

§ 3. In casi eccezionali e per il bene della stessa Provincia o Custodia, il Ministro generale con consenso del suo Definitorio, può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale o custodiale di un termine superiore a sei mesi.

116.

§ 1. Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio e per giusti motivi può concedere a tutti i frati professi solenni di una Provincia o di una Custodia generale il diritto di partecipare al Capitolo provinciale o custodiale, su richiesta del Ministro provinciale o del Custode generale, con consenso del rispettivo Definitorio (Costituzioni, art. 210, § 2).

§ 2. Gli Statuti provinciali possono, per giusti motivi, concedere a tutti i frati professi solenni di una Custodia provinciale il diritto di partecipare al Capitolo custodiale.

§ 3. Il Definitore generale partecipa come vocale ai Capitoli provinciali e custodiali della sua Conferenza o Federazione.

117.

§ 1. Il Ministro provinciale, oltre che *per delegati*, può essere eletto anche con *suffragio diretto* per presenza o per lettera, se così sarà stabilito dagli Statuti provinciali.

§ 2. Nell'elezione con suffragio diretto godono di voce attiva tutti i frati professi solenni, a norma delle Costituzioni, art. 231, esclusi coloro di cui all'art. 78, § 1 delle Costituzioni.

§ 3. Sistemi di elezione a suffragio diretto:

a) Suffragio diretto in Capitolo, ossia per presenza

Nel giorno e nell'ora stabilita, i frati elettori si radunino sotto la presidenza del Ministro generale o di un suo delegato, e l'elezione si faccia a norma delle Costituzioni, art. 191, §§ 1-5 (CIC, can. 164 s.).

b) Suffragio diretto per lettera

1) Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, per l'elezione del Ministro provinciale mandino il loro voto su scheda con lettera raccomandata, chiusa in doppia busta, oppure la consegnino direttamente alla commissione. La commissione di tre frati, eletta dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per il conteggio dei voti nell'elezione dei delegati, riceva dal Ministro provinciale tutte le buste intatte. Aperte le buste esterne, si mischino le buste interne contenenti le schede del voto: vengano aperte e si faccia il conteggio dei voti che ogni nome votato ha ottenuto. A chi avrà ottenuto la maggioranza necessaria a norma delle Costituzioni, art. 191, venga comunicata l'elezione e gli venga richiesto il consenso, che deve essere dato entro ventiquattro ore. L'elezione non venga pubblicata finché non si è avuta la conferma del Ministro generale, a norma delle Costituzioni, art. 191, § 5. Il neoeletto però assume l'ufficio soltanto all'inizio della terza sessione del Capitolo provinciale.

2) Se nessuno risulta eletto, se l'eletto non accetta, oppure non è confermato dal Ministro generale, a norma degli Statuti provinciali: o il suffragio epistolare viene ripetuto secondo le Costituzioni, 191 §4 (fino ad un massimo di cinque scrutini), o soltanto una o due volte (fino ad un massimo di tre scrutini); se l'elezione non avviene, il diritto di eleggere passa al Capitolo provinciale, nel quale si tengono i cinque previsti scrutini.

c) Suffragio diretto per lettera, da conteggiare in Capitolo

Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, nel tempo stabilito dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio, mandino alla Curia provinciale il loro voto, chiuso in doppia busta. Nel Capitolo provinciale radunato in sessione plenaria, gli scrutatori designati dallo stesso Capitolo aprano le buste esterne, conteggino e mischino quelle interne e leggano poi i voti in esse trovati. Il frate che avrà riportato la maggioranza richiesta dei voti è eletto Ministro provinciale. Se egli non accetta l'elezione o non viene confermato dal Ministro generale, oppure se nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, il Ministro provinciale venga eletto a norma delle Costituzioni e delle leggi canoniche.

§ 4. È opportuno che, prima dell'eventuale conferma, il Ministro generale o il suo delegato conferisca personalmente con l'eletto.

118.

§ 1. Affinché si possa preparare per tempo, con esattezza e diligenza quanto è necessario al Capitolo, il Ministro provinciale comunichi quanto prima all'intera Provincia il giorno e il luogo della celebrazione del Capitolo.

§ 2. Indetto il Capitolo ordinario, si deve procedere all'elezione dei delegati, nella quale godono di voce attiva tutti i frati professi solenni affiliati in perpetuo e ad tempus alla Provincia; sono privi di voce passiva coloro che sono già capitolari di ufficio e coloro che sono elencati alle Costituzioni, art. 78, § 1.

§ 3. Il Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio durante il quadriennio, sia considerato come un ex-Ministro provinciale, col diritto di partecipare al Capitolo provinciale ordinario immediatamente successivo, al Capitolo straordinario, se ha luogo, e poi al seguente Capitolo provinciale ordinario. Ciò vale anche per il Vicario che, cessando dall'ufficio il Ministro provinciale durante il quadriennio, gli è succeduto (Costituzioni, art. 218).

119.

Almeno un mese prima del Capitolo, il Segretario della Provincia pubblichi i nomi degli eletti. È ammesso il ricorso contro gli eletti e contro le modalità dell'elezione entro quindici giorni dalla pubblicazione dei vocali. Al riguardo si tenga presente che: se un delegato non accetta l'elezione, oppure dopo aver accettato vi rinuncia - sempre a norma delle Costituzioni, art. 195, § 2 - se si tratta di elezione fatta per lettera, venendo a mancare per un motivo qualunque un delegato eletto per lettera con qualsiasi delle procedure, si elegga il primo non eletto nella graduatoria; se invece si tratta di elezione fatta nel Capitolo conventuale, il Capitolo, appena viene a conoscenza della rinuncia dell'eletto, proceda al più presto ad una nuova elezione.

120.

Prima della prima sessione il Preside, insieme col Ministro provinciale e il Segretario della Provincia, esamini le lettere testimoniali o gli atti delle elezioni dei delegati. Fatto ciò, il Segretario della Provincia pubblichi l'elenco dei vocali.

121.

Il Ministro provinciale con il suo Definitorio faccia trasmettere a tutti i capitolari e anche a tutti i frati professi solenni, almeno un mese prima del Capitolo, il testo delle relazioni, ad eccezione delle informazioni riservate. In tale caso si legge in aula solo un riassunto delle relazioni, insieme con la materia riservata.

122.

Le relazioni da presentare al Capitolo provinciale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata. Dopo l'ascolto delle relazioni, spetta al Capitolo decidere che cosa convenga comunicare agli altri frati.

123.

Confermata l'elezione, il Ministro provinciale si incontra col suo predecessore e con gli altri frati per farsi un'idea, valutare le qualità di ogni frate, di come preparare una lista di nomi da proporre per i diversi uffici nelle sessioni successive.

124.

§ 1. Il Ministro provinciale può designare i candidati idonei all'ufficio di Definitore: tocca però al Capitolo eleggere per schede i Definitori, indicando il nome.

§ 2. Su proposta del Ministro provinciale, tra i Definitori neo-eletti vengano designati per ballottazione il Vicario e il Segretario provinciale. Questi due uffici sono compatibili.

§ 3. I Definitori neo-eletti e i Custodi provinciali diventano capitolari a pieno diritto.

125.

§ 1. La celebrazione del Capitolo provinciale si svolge in due parti: la prima si conclude dopo la quarta sessione, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*. La seconda parte si celebri non prima di tre settimane dalla conclusione della quarta sessione.

§ 2. I Capitoli provinciali nella seconda parte elaborino il progetto quadriennale.

§ 3. Il progetto quadriennale provinciale sia in sintonia con quello sessennale dell'Ordine.

126.

I presidenti delle commissioni, su proposta del Ministro provinciale, siano eletti dal Capitolo per ballottazione, oppure fuori del Capitolo dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Costituzioni, art. 219).

127.

§ 1. Se gli Statuti provinciali non stabiliscono diversamente, il Ministro provinciale, almeno tre mesi prima della celebrazione del Capitolo, richiama, tramite suffragio epistolare, a tutti i frati professi solenni che vivono in una Custodia e che godono dei diritti provinciali, quale frate propongano per l'ufficio di Custode.

§ 2. La stessa commissione di tre frati, designata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per aprire le buste e conteggiare i voti per l'elezione dei delegati (Statuti generali, n. 135, c), riceve dal Ministro provinciale tutte le buste intatte, mandate dai frati della Custodia per lettera raccomandata. Aperte le buste esterne, come si fa per l'elezione dei delegati, vengano numerate le schede contenute, si mischino, si aprano, si faccia il conto dei voti riportati da ognuno. Si stendano gli atti relativi in doppio esemplare, vengano sottoscritti dagli altri due frati per essere presentati poi al Capitolo provinciale.

§ 3. La votazione si farà sui tre frati che hanno ottenuto più voti.

128.

§ 1. Nelle Custodie provinciali il Capitolo, se è previsto dagli Statuti provinciali, sia convocato dal Ministro provinciale e presieduto dallo stesso Ministro provinciale o da un suo delegato, a meno che non sia presente il Ministro generale (Costituzioni, art. 210, § 1).

§ 2. Sia celebrato in due parti, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*.

§ 3. I Capitoli custodiali nella seconda parte elaborino il progetto quadriennale.

§ 4. Il progetto quadriennale custodiale sia in sintonia con quello sessennale dell'Ordine.

129.

I decreti emanati dal Capitolo custodiale necessitano della conferma del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

Articolo 4: Elezione dei delegati al Capitolo provinciale

1) Sistema di elezione dei delegati per Conventi

130. § 1. Nei Conventi in cui sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si eleggano i delegati secondo le seguenti proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:

da 4 a 7 frati, 1 delegato;

da 8 a 14 frati, 2 delegati;

da 15 a 21 frati, 3 delegati;

da 22 a 30 frati, 4 delegati;

da 31 a 50 frati, 5 delegati;

da 51 a 100 frati, 6 delegati;

da 101 frati in poi, 7 delegati.

§ 2. Queste proporzioni possono essere modificate dal Capitolo provinciale, ma sempre in modo che la sostanza dello schema sia salva, e non si abbia mai più di un delegato per ogni quattro frati.

131.

Quando in un Convento si devono eleggere più delegati, è compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio stabilire il modo dell'elezione:

- a) o i delegati vengono eletti ad uno ad uno da tutti i frati che godono di voce attiva;
- b) o tutti i frati che godono di voce attiva vengono divisi secondo l'ordine decrescente di professione solenne in tanti gruppi quanti sono i delegati da eleggere; i gruppi che sono più in basso possono avere, se è necessario, un vocale in più; i frati eleggano quindi un delegato dal proprio gruppo. Il presidente dei singoli gruppi è il più anziano di professione.

132.

§ 1. Per i Conventi che hanno meno di quattro frati con diritto di voto, il Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio proceda in uno dei seguenti modi:

- a) o vengono riuniti i Conventi secondo le regioni, in modo che in ogni raggruppamento risultino almeno quattro elettori;
- b) o tutti i frati si dividono in gruppi verticali da quattro a sette, seguendo l'ordine decrescente di professione solenne, e l'elezione viene fatta per gruppi.

§ 2. È compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio indicare un Convento nel quale venga fatta l'elezione, oppure stabilire che le elezioni si facciano per lettera.

§ 3. Se nella Provincia c'è un solo Convento che ha meno di quattro frati con voce attiva, questi vengano uniti ad un altro Convento dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

§ 4. Il Ministro provinciale vota nel Convento in cui è di famiglia.

133.

I frati che dimorano fuori Provincia e che a norma delle Costituzioni godono nelle elezioni di voce attiva e passiva, vengono divisi in gruppi dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; i gruppi eleggono il loro delegato secondo le proporzioni suindicate. Se i frati sono meno di quattro, vengano uniti a uno o più Conventi, specialmente a quelli, se ce ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.

134.

Quando l'elezione dei delegati si fa per schede, si osservi il diritto universale e il proprio. Quando l'elezione si fa per lettera è sufficiente la maggioranza relativa: in caso di parità è eletto il più anziano di professione solenne, e poi di età.

2) Sistema di elezione dei delegati dalla Provincia per collegi tripartiti

135.

Premesse

- a) Tre mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale venga comunicato il numero dei vocali, già determinato dal Capitolo precedente, in base alle esigenze della Provincia.
- b) L'elezione si fa per suffragio epistolare.
- c) Una commissione di tre frati, nominata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, conteggi tutti i voti e stenda gli atti dell'elezione da consegnare poi al Ministro provinciale.

136.

§ 1. Si formino tre collegi, o ceti, uniformi, disponendo secondo l'ordine di professione i frati della Provincia che hanno voce attiva e passiva, in modo da ottenere tre gruppi: uno di frati più anziani, uno di frati di età media e il terzo di frati più giovani. Chi è già capitolare per altro diritto è privo di voce passiva, quindi il suo nome venga contrassegnato con un asterisco, per non essere eletto di nuovo.

§ 2. Tutti i frati eleggano dal proprio collegio una metà del numero stabilito di delegati, l'altra metà dagli altri due collegi. La scheda è invalida se il numero dei voti nel proprio collegio, o negli altri due, supera la metà; non è invece necessario che la metà venga raggiunta. Parimenti la scheda è invalida se l'elettore non ha espresso almeno un voto per ogni collegio. Se qualcuno ha indicato (benché invalidamente) un frate che già gode di diritto capitolare, la scheda resta valida purché non venga superato il totale né nel proprio collegio né negli altri due.

§ 3. È eletto da ogni collegio un terzo dei delegati, che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

137.

I delegati della Provincia possono essere eletti da un'unica lista, nella quale sono segnati tutti i frati che godono di voce passiva; sono esclusi solo coloro che già sono vocali d'ufficio e coloro che sono elencati all'art. 78, § 1 delle Costituzioni.

3) Sistema di elezione dei delegati sia del Convento che della Provincia

138.

§ 1. Indetto il Capitolo provinciale, si proceda quanto prima all'elezione dei delegati dei Conventi.

§ 2. Nei Conventi dove sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si osservino queste proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:

da 4 a 12 frati 1 delegato;

da 13 frati in poi 2 delegati.

§ 3. Nelle Province che hanno più di cento frati professi solenni, valgono queste proporzioni:

da 4 a 15 frati 1 delegato;

da 16 frati in poi 2 delegati.

§ 4. Nei Conventi in cui si devono eleggere due delegati, essi vengano eletti separatamente tra i frati che godono di voce passiva. Nel primo e secondo scrutinio, per ogni delegato si richiede la maggioranza assoluta. Nel terzo ed ultimo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Il documento dell'elezione sia firmato da tutti i frati elettori.

§ 5. I Conventi nei quali ci sono meno di quattro frati con diritto di voto vengano raggruppati insieme dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, in modo che gli elettori siano almeno quattro.

§ 6. I frati che dimorano fuori Provincia e hanno diritto di voto, siano riuniti dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio in un'unica lista, dalla quale siano eletti i delegati nella proporzione suindicata. Se i frati sono meno di quattro, siano aggregati ad uno o più Conventi, specialmente a quelli, se ve ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.

§ 7. Il Ministro provinciale ha diritto di votare nel Convento in cui è di famiglia.

139.

Fatta così l'elezione dei delegati dei Conventi, gli altri delegati (cioè la differenza tra il numero dei vocali determinato dal Capitolo provinciale e quello dei vocali già eletti dai Conventi) vengono eletti da tutti coloro che hanno voce attiva. L'elezione si fa per suffragio epistolare da un'unica lista, nella quale sono elencati i frati che hanno voce passiva, esclusi i delegati dei Conventi e coloro che sono vocali per altro diritto e coloro che sono elencati all'art. 78, § 1 delle Costituzioni. L'elezione può essere fatta anche da una lista tripartita, secondo i criteri esposti negli Statuti generali, n. 136.

140.

Gli Statuti provinciali possono modificare il suddetto sistema, in modo che l'elezione dei delegati si faccia o per gruppi di Conventi (ossia per regioni), o per gruppi di Provincia.

Titolo III: Il Ministro generale e il suo Definitorio

141.

§ 1. Il Ministro generale, quando si allontana da Roma insieme con il Vicario, scelga come suo Delegato uno dei Definitori, che tratti gli affari di ordinaria amministrazione secondo le sue indicazioni (CIC, can. 137; CCEO, can. 988).

§ 2. Se tutti e due fossero impediti dall'esercitare il loro ufficio, il Delegato - se non è previsto diversamente - assuma il governo ordinario dell'Ordine.

142.

Se per qualsiasi causa restasse vacante sia l'ufficio di Ministro generale che quello di Vicario generale, il Definitore più anziano di professione assume il governo ordinario dell'Ordine e convoca il Capitolo generale, che deve essere celebrato non prima di tre mesi e non oltre sei dalla vacanza del generalato.

143.

È compito del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio provvedere al governo di una Custodia generale o anche di una Provincia, che a causa della scarsità di frati o per altre ragioni veda ridotta la sua possibilità di condurre una vita autonoma. Tutti questi provvedimenti devono essere comunicati al Capitolo generale immediatamente successivo.

144.

§ 1. Chiunque pensi in coscienza di non poter mettere in pratica un decreto del Ministro provinciale, può far ricorso al Ministro generale. In questo caso il frate esponga chiaramente le sue ragioni e vi unisca una copia autentica del decreto del Ministro provinciale.

§ 2. Il Ministro generale senta prima il Ministro provinciale; quindi, sentito anche il parere dei Definitori generali, risolva il caso in modo paterno.

Titolo IV: Gli uffici e gli incarichi della Curia generale

145.

I principali uffici e incarichi della Curia generale sono: la Procura generale, la Segreteria generale, l'Economato generale, la Postulazione generale per le cause dei santi, il Delegato generale per l'animazione missionaria dell'Ordine, il Delegato generale per la formazione, l'Assistenza generale per le monache Clarisse e per le congregazioni aggregate, l'Assistenza generale spirituale dell'Ordine Francescano Secolare, l'Assistenza internazionale della Militia Immaculatae, il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, il Delegato generale per le Comunicazioni (Costituzioni, art. 189, § 1 e 208).

146.

Gli uffici e gli incarichi siano retti da norme particolari emanate dal Ministro generale con il suo Definitorio, ed esercitino la loro attività alle dirette dipendenze del Ministro generale.

147.

Gli uffici e gli incarichi promuovano i rapporti con le commissioni delle Province e Custodie e con i corrispettivi uffici degli altri istituti religiosi, specialmente di quelli della Famiglia francescana e a noi più affini.

148.

§ 1. Ogni Provincia e Custodia abbia un archivio, secondo le indicazioni del CIC, can. 486, §§ 1-3.

§ 2. Nell'archivio della Provincia e Custodia si conservi un esemplare di ogni pratica trattata con la Curia generale.

Titolo V: Modo di procedere nelle adunanze del Definitorio

149.

In ogni adunanza del Definitorio il Ministro o Custode sottoponga a libera e fraterna discussione gli affari da trattare, secondo un ordine del giorno debitamente motivato e consegnato per tempo ai Definitori. Ai Definitori è permesso proporre in precedenza dei problemi da discutere.

150.

§ 1. I Definitori manifestino il loro parere secondo coscienza e conoscenza, e promuovano il bene dell'Ordine e della Chiesa con voto responsabile. Nei casi più difficili possono richiedere un congruo spazio di tempo per approfondire meglio la questione, o esigere che qualche problema sia risolto con votazione segreta.

§ 2. Nei casi in cui il Ministro o Custode necessita del consenso o del consiglio del Definitorio, egli non ha diritto di voto (CIC, can. 127; CCEO, can. 934). Se invece il Ministro o Custode e il Definitorio agiscono a modo di collegio, anche il Ministro e Custode hanno diritto di voto (CIC, can. 119).

§ 3. Il Ministro o Custode può chiedere per telefono il parere a qualche membro assente, quando ci sia una vera e reale difficoltà a riunire tutti insieme coloro che ne hanno il diritto, e ci sia urgente necessità di decidere (CIC, can. 127, § 1; CCEO, can. 934, § 1).

§ 4. Il Ministro o Custode può chiedere il parere dei Definitori per lettera, con un colloquio telefonico o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, specialmente se a questo partecipano parecchi insieme, quando nei casi urgenti ci sia una vera e reale difficoltà a convocarli; sono esclusi i casi nei quali dal diritto universale e dal diritto proprio è richiesto il voto segreto.

151.

Il Segretario rediga tutti gli atti. In ogni adunanza del Definitorio vengano letti gli atti di quella precedente, e se si giudicano esposti esattamente, vengano sottoscritti da tutti i Definitori.

152.

Le leggi e le disposizioni della suprema autorità della Chiesa e dell'Ordine riguardanti la vita dei frati siano rese pubbliche ai frati anche attraverso il *Commentarium Ordinis*, corredate dalle necessarie spiegazioni.

Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo Definitorio

153.

§ 1. L'ufficio di Ministro provinciale è incompatibile con altri uffici, incarichi ed impegni esterni all'Ordine, a meno che non siano strettamente connessi con questo stesso ufficio.

§ 2. Se fosse impedito o vacante sia l'ufficio di Ministro provinciale che quello di Vicario provinciale, il Definitore più anziano di professione assuma il governo ordinario e informi immediatamente della vacanza degli uffici il Ministro generale, il quale convocherà il Capitolo (Costituzioni, art. 190, § 1).

154.

§ 1. Il Ministro provinciale o il Custode generale che devono restare più di un mese fuori dei confini della loro giurisdizione, avvisino prima il Ministro generale (CIC, cann. 629 e 1396).

§ 2. Le norme circa l'assenza del Custode provinciale e del Guardiano vengano definite dagli Statuti provinciali (Costituzioni, art. 194, § 3).

Titolo VII: Il Ministro provinciale e i Guardiani

155.

Almeno una volta all'anno il Ministro provinciale organizzi un incontro con i Guardiani, affinché essi abbiano la possibilità di studiare i problemi della Provincia e di avere un opportuno scambio di informazioni e di esperienze. Analogamente agisca il Custode generale e provinciale.

Titolo VIII: Il Custode generale e il suo Definitorio

156.

L'elezione del Custode generale e del suo Definitorio necessita della conferma del Ministro generale o del suo Delegato.

Titolo IX: La visita canonica

157.

§ 1. Nel fare la visita canonica i visitatori legittimamente designati, con eventuali collaboratori, agiscano in modo fraterno e pastorale e si preoccupino soprattutto della fedeltà alla vita religiosa e della concordia fraterna, seguendo le indicazioni del Direttorio per la visita canonica (CIC, can. 628, § 1).

§ 2. Ogni Conferenza e Federazione proponga al Ministro generale una lista concordata, verificata e congrua di frati con le qualità opportune per il servizio di visitatori generalizi (Cfr. Direttorio per la visita canonica).

§ 3. Se gli Statuti provinciali lo indicano, il Custode provinciale può fare una visita canonica ordinaria nella propria Custodia, oltre quella del Ministro provinciale o del suo delegato.

§ 4. Per gravi motivi il Ministro generale col consenso del suo Definitorio può indire una visita straordinaria in qualsiasi Provincia o Custodia.

§ 5. È doverosa una visita canonica generalizia durante ogni mandato provinciale, preferibilmente a metà mandato.

§ 6. È auspicabile che, dopo un anno dalla conclusione della visita canonica generalizia, il Definitore generale di area incontri il Ministro o Custode e il suo Definitorio per verificare se sono state adempiute le raccomandazioni formulate nella relazione finale.

158.

§ 1. Alla visita canonica ordinaria sono soggetti i frati, le case e i luoghi sacri (CIC, can. 628, § 1; CCEO, can. 420, § 2).

§ 2. Durante la visita i visitatori ascoltino e si preoccupino di conoscere i frati con semplicità e carità e li esortino ad una più stretta fedeltà alla vita evangelica, alla quale si sono impegnati con la professione religiosa. Inoltre i visitatori aiutino i frati e la fraternità nell'esaminare attentamente la loro vita e le loro opere. In particolare osservino come si svolge in comune la vita di preghiera e di fraternità, come pure la frequenza della celebrazione dei Capitoli conventuali. Con tutta pazienza e umiltà esortino coloro che sono negligenti e/o inadempienti.

§ 3. I visitatori verifichino se i frati danno testimonianza di povertà e facciano eliminare ciò che di superfluo e non conforme alla nostra povertà vi è nei Conventi.

159.

I frati si comportino con fiducia verso il visitatore, al quale, se legittimamente interrogati, sono tenuti, sotto l'obbligo giuridico e morale, a rispondere secondo la verità nella carità; a nessuno poi è permesso distogliere in qualsiasi modo i frati da questo obbligo, o impedire in altro modo gli scopi della visita (CIC, cann. 628, § 3; 220; 1399).

160.

§ 1. A conclusione della visita, i visitatori radunino i frati e diano loro consigli fraterni, raccomandazioni, o anche comandi su ciò che è necessario fare, tralasciare o anche correggere, per uno sviluppo sempre maggiore della vita e delle attività apostoliche.

§ 2. Una dichiarazione della visita fatta e il decreto circa quelle cose che i frati devono osservare e che devono essere comunicate alla fraternità, siano scritti o inseriti nei registri del Convento.

§ 3. Nella relazione da presentare al Capitolo provinciale ordinario, i visitatori esprimano la loro valutazione sulla vita e attività dei frati e segnalino gli aspetti positivi ed incoraggianti così come le carenze spirituali e materiali, se ve ne sono.

161.

Durante la visita il Ministro o Custode deve fornire al visitatore tutte le informazioni necessarie sulla vita e sull'attività dei frati della Provincia o Custodia.

162.

Il Ministro provinciale e il Custode provinciale, al termine delle rispettive visite canoniche, presentino al Capitolo provinciale la propria relazione sullo stato della Custodia (Statuti generali, n. 5, § 1).

Titolo X: La fraterna cooperazione tra le Province e Custodie**163.**

Nel nostro Ordine tutti i frati, Conventi, Province e Custodie partecipano a un'unica fraternità. Per facilitare la vita fraterna e lo sviluppo di questa nostra fraternità il Ministro generale, in quanto animatore di tutto l'Ordine, insieme con il suo Definitorio e gli altri ufficiali del governo centrale favorisca la comunicazione, promuova l'unità, conservi le sane tradizioni dell'Ordine e faciliti una visione francescana ampia e critica della nostra presenza nel mondo.

164.

§ 1. Poiché la collaborazione risulta essere sempre più indispensabile per la vita dell'Ordine, le Province e le Custodie cooperino nel modo più ampio possibile:

a) a tutti i livelli della formazione, dalla promozione vocazionale e formazione iniziale fino alla formazione permanente (esercizi spirituali, settimane di spiritualità, ecc.);

b) nell'interscambio dei frati, come pure nelle risorse economiche per le attività apostoliche e missionarie;

c) nell'assistenza dei frati anziani.

§ 2. La collaborazione tra le Province e Custodie si favorisca soprattutto a livello di Conferenze e Federazioni dell'Ordine (Costituzioni, artt. 31, § 2 e 223).

165.

Quando viene eretta una nuova Provincia o una nuova Custodia generale, tutti i frati che all'atto operano nel suo territorio provenienti da un'altra Provincia o Custodia sono affiliati *ipso facto* alla nuova Provincia o Custodia generale, a meno che prima dell'indizione del Capitolo della nuova Provincia o Custodia generale non riconfermino l'affiliazione alla Provincia o Custodia nativa (Costituzioni, art. 29, § 2).

166.

Il trasferimento dei frati da una Custodia generale a Conventi fuori della Custodia può essere fatto solo con il consenso del Ministro generale.

Titolo XI: Il Guardiano e il Capitolo conventuale

167.

§ 1. Il Guardiano nel governo ordinario del convento è coadiuvato dal Capitolo conventuale, che costituisce il suo consiglio, nei casi indicati con le formule: *il Guardiano con il consenso o con il consiglio del Capitolo conventuale* oppure *sentito il Capitolo conventuale* (Costituzioni, artt. 58, § 3 e 229, § 2).

§ 2. In questi casi siano osservate le norme stabilite dalle Costituzioni a proposito del numero dei vocali (Costituzioni, art. 187, § 2) e dagli Statuti generali sulle varie procedure (nn. 18 e ss.).

168.

§ 1. Il Capitolo conventuale tratti collegialmente solo quegli affari che rientrano strettamente nell'ambito della sua autorità, che sono indicati con le formule: *è compito del Capitolo, il Capitolo stabilisca*, e simili.

§ 2. Quando si trattano gli affari suindicati, per la validità della deliberazione è richiesta la presenza dei due terzi dei vocali (Costituzioni, art. 187, § 1).

169.

§ 1. I vocali del Capitolo conventuale sono: lo stesso Preside e i singoli frati professi solenni ufficialmente collocati di famiglia in quel Convento dal Ministro o Custode (Costituzioni, art. 228, § 1; Statuti generali, n. 77).

§ 2. I vocali che devono eleggere i delegati al Capitolo provinciale secondo questi Statuti (nn. 130; 131; 132, § 1; 138, §§ 1-5), siano determinati dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

170.

Nei Conventi in cui i frati di famiglia vengono a trovarsi temporaneamente ed eccezionalmente soltanto in due, quando si devono trattare affari che esigono un atto giuridico, si proceda a norma delle Costituzioni, art. 89, riportando il parere di ambedue i frati in un apposito libro, come si fa per il Capitolo conventuale.

171.

Il Capitolo conventuale designi il suo Segretario, che avrà il compito di stendere con esattezza nel registro apposito tutti gli atti, e leggerli nel Capitolo successivo, in modo che tutti possano constatarne la conformità prima di sottoscriverli.

172.

Il Capitolo conventuale affidi ad un frate della fraternità l'incarico di cronista del Convento.

173.

Il Guardiano deve porre in esecuzione le deliberazioni prese collegialmente. Quando invece il Guardiano deve ricorrere al consenso o al consiglio del Capitolo, si attenga alle norme delle Costituzioni, art. 185, § 1. Il Guardiano provveda affinché vengano eseguite anche quelle deliberazioni che sono state prese in fraterna intesa.

174.

Nel caso in cui, a giudizio del Ministro provinciale con il suo Definitorio e dopo aver sentito i frati del Convento, si costata che il Guardiano abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche che giuridiche (il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale) può essere rimosso dal suo ufficio. In tal caso è necessaria la conferma da parte del Ministro generale con il suo Definitorio (Costituzioni, art. 196, § 4).

Titolo XII: I Conventi soggetti direttamente al Ministro generale

175.

§ 1. Nella città di Roma, o anche altrove, ci possono essere dei Conventi generalizi, cioè direttamente soggetti alla giurisdizione del Ministro generale. L'esistenza di questi Conventi in Roma è motivata da una o l'altra delle loro specifiche finalità, che sono le seguenti: il governo centrale dell'Ordine con i suoi uffici, l'istruzione accademica, la formazione iniziale e permanente, o una certa forma di apostolato generale dell'Ordine; fuori Roma può essere motivata solo da particolari e gravi circostanze, per le quali non ci sia di fatto la possibilità di far dipendere un Convento da alcuna Provincia o Custodia (Costituzioni, art. 34, § 1).

§ 2. La vita di tali Conventi generalizi è regolata da un apposito statuto approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio.

176.

L'elezione del Guardiano nei predetti Conventi si fa a norma delle Costituzioni, art. 230, facendola tuttavia precedere da una fraterna consultazione dei frati del Convento.

177.

I frati che fanno parte del Definitorio dell'Ordine vengono assegnati a detti Conventi con l'elezione canonica; tutti gli altri a mezzo di lettere obbedienziali del Ministro generale, secondo le Costituzioni, art. 231, § 4.

178.

Il Ministro generale nel trasferire un frate da una Provincia o Custodia a un Convento sotto la sua immediata giurisdizione, sentito il rispettivo Ministro o Custode, nella lettera obbedienziale indichi il servizio che il frate svolgerà in detto Convento generalizio, la durata e altri dettagli necessari, definiti dal Ministro generale.

179.

Durante la permanenza del frate nel Convento generalizio, la casa religiosa provveda alle sue legittime necessità, secondo il modello della nostra vita.

180.

Il frate esercita i diritti conventuali nel Convento in cui viene collocato di famiglia dal Ministro generale; i diritti provinciali invece nella sua Provincia o Custodia.

181.

§ 1. Ogni Convento abbia la propria amministrazione economica, da gestire tramite i propri ufficiali, a norma del diritto. Annualmente sia presentato il resoconto dell'amministrazione economica al Definitorio generale.

§ 2. L'Economo generale controlli due volte all'anno i registri di amministrazione dei Conventi generalizi. In tale circostanza, a seconda del caso, provveda alle necessità della casa, o anche prelevi le rendite ritenute eccedenti.

182.

Il Convento di S. Pietro, detto anche Collegio dei Penitenzieri della Basilica Vaticana, è retto giuridicamente in base alle norme promulgate dalla Santa Sede (cfr. Lettera Apostolica *Miserator Dominus* [1774]; *Circa i Penitenzieri Vaticani* [1979]; *Norme che regolano i Collegi Apostolici dei Padri Penitenzieri* [1993]). Perciò negli statuti particolari, che devono essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio, le norme degli Statuti generali concordino con quelle emanate dalla Sede Apostolica.